

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 563 del 12 Aprile 2021

**Approvazione atto di transazione inerente l'appalto per la progettazione e la realizzazione della nuova Scuola Secondaria di I grado "B. Zanoni" e demolizione del complesso scolastico "Ex Gasparini" nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) per la definizione delle riserve, disapplicazione delle penali e presa d'atto delle opere ancora da realizzare. Approvazione schema di atto.**

**Premesso:**

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- che con decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

**Visto** l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Preso atto che:**

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, per il secondo mandato, Stefano Bonaccini, che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

**Rilevato** che, con riferimento alla procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di 1° grado "Barbato Zanoni" e di demolizione del complesso scolastico "Ex Gasparini" nel comune di Concordia sulla Secchia (MO), ad esito della procedura di gara prevista dall'Ordinanza n. 3 del 12/02/2016:

- con decreto n. 2940 del 20/09/2016 si è provveduto all'aggiudicazione a favore del Consorzio Integra Soc. Coop.;
- in data 14/12/2016, con Rep. n. 0441, è stato stipulato il relativo contratto d'appalto per un importo pari ad € 3.436.786,00;
- con Decreto n. 954 del 20/05/2019 la Stazione Appaltante ha preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante la cui sottoscrizione non si è concretizzata.

**Dato atto che:**

- nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emersi dei ritardi nella realizzazione degli stessi da parte del Consorzio Integra, nonché sono state rilevate delle lavorazioni non eseguite oppure eseguite non correttamente e, allo stesso tempo, l'impresa esecutrice, in occasione della firma dei SAL, ha presentato varie richieste sottoscrivendo con riserva i registri di contabilità;
- i ritardi sono stati oggetto di quantificazione da parte della Stazione Appaltante, mediate l'applicazione di penali per ritardo in osservanza del contratto di appalto stipulato per un importo

complessivo pari ad € 343.678,60;

- la Stazione Appaltante ha inoltre riscontrato, attraverso il Direttore dei Lavori, diverse lavorazioni non completate, o non eseguite a perfetta regola d'arte, ed ha applicato nel Conto Finale detrazioni contabili per un totale di € 31.474,04;

-le riserve apposte sui registri di contabilità in occasione di tutti i S.A.L. nonché sul Conto Finale sono state quantificate dal Consorzio Integra, mediante richieste economiche dovute a maggiori costi ed oneri sostenuti dall'Appaltatore, che ha esplicitato–nel complesso n. 15 riserve per un totale di € 1.473.244,12 oltre IVA di legge.

**Riassunto** che le richieste delle parti possono essere così sintetizzate:

- per la Stazione Appaltante, l'applicazione della penale di € 343.678,60 per ritardo nella consegna dei lavori, già comminata dal Direttore dei Lavori nel Conto Finale e nei SAL precedenti, il mancato riconoscimento delle riserve - fatte salve quelle già definite - e la realizzazione da parte del Consorzio delle lavorazioni mal eseguite o non eseguite poste in detrazione dal DL nel Conto Finale per un totale di € 31.474,04;

- per il Consorzio Integra la disapplicazione della penale per ritardo e il riconoscimento delle riserve totali iscritte nei registri di contabilità per un importo totale di € 1.473.244,12, oltre IVA, chiedendo inoltre che venga attivata la procedura di accordo bonario ex art. 240 del DLgs 163/2006, invocando l'art. 141 dello stesso Codice Appalti e l'annullamento delle detrazioni contabili individuate dal DL nel Conto Finale, con esclusione delle lavorazioni di sostituzione del serbatoio di accumulo delle acque piovane e del certificato acustico, che resteranno a carico del Consorzio.

**Dato atto** che:

- stante le reciproche e contrapposte richieste delle parti, nelle more della decisione sull'attivazione della procedura di accordo bonario ex art. 240 del DLgs 163/2006, le stesse hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa della vicenda attraverso un accordo transattivo;

- le parti intendono scongiurare un possibile contenzioso che sarebbe di difficile gestione futura, stante sia l'attuale momento storico-sanitario, le tempistiche della giustizia ordinaria e per l'imminente termine dello stato di emergenza legato alla ricostruzione post sisma stabilito per il 31/12/2021;

- le parti intendono anche sottrarsi ad un giudizio dall'esito aleatorio fortemente condizionato dalle valutazioni che un eventuale Consulente tecnico d'ufficio verrebbe a formulare.

**Rilevato** che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un atto di transazione per concordare, al di fuori di un possibile contenzioso giudiziario ad elevata aleatorietà, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda, derivante dall'appalto di cui trattasi.

**Dato atto** dei termini dell'accordo transattivo secondo le condizioni di seguito elencate e meglio specificate nello schema di accordo allegato al presente decreto:

- il Consorzio Integra Soc. Coop. rinuncia a tutte le riserve iscritte nel Registro di Contabilità, per un importo totale di € 1.473.244,12, oltre IVA;

- il Consorzio Integra Soc. Coop. assume l'obbligazione di realizzare tutte le lavorazioni mancanti e dettagliatamente elencate per un totale di € 31.474,04. Occorre che le tempistiche di realizzazione degli interventi siano concordate con l'Amministrazione Comunale di Concordia, con il Responsabile Unico del Procedimento e con la Direzione Lavori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione del serbatoio di accumulo delle acque piovane, compreso il completo ripristino della sua funzionalità, degli allacci e dell'area circostante.

- il Commissario Delegato rinuncia all'applicazione delle penali per € 343.678,60, i cui importi trattenuti a tale titolo trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera approvato, poiché sono state detratte dall'ammontare complessivo dovuto a fronte dei SAL emessi, pertanto nessun ulteriore importo deve essere stanziato.

**Accertato** che lo svincolo della ritenuta dello 0,5% effettuata ai sensi di legge e di contratto sui pagamenti effettuati, oltre ad IVA di cui all'art. 4 D.P.R. 207/2010 a garanzia del pagamento degli oneri contributivi, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria, come previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010.

**Vista** la nota Rep. CR 05/02/2021.0001534.U, con la quale il Commissario Delegato ha richiesto il parere all'Avvocatura di Stato in merito all'opportunità di addivenire ad una soluzione conciliativa e deflattiva della vicenda e di un eventuale contenzioso.

**Visto** il parere positivo rilasciato dall'Avvocatura dello Stato, con nota del 23/02/2021, acquisita al Rep. CR 23/02/2021.0002387.E, in merito alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dal Commissario Delegato mediante rinuncia delle due parti alle reciproche pretese.

**Richiamato** altresì il parere n. 75/2017 della Corte dei conti regione Emilia-Romagna, Sezione di Controllo, nella quale è citata la deliberazione della Sezione controllo per la Regione Lombardia, n. 26/2008, secondo la quale *"alla base della transazione vi dev'essere una valutazione in merito alla convenienza economica della transazione, in relazione all'incertezza del giudizio"*.

**Ritenuto** per tutte le motivazioni addotte e acquisite opportuno addivenire ad un accordo transattivo.

## DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) di dare atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di 1° grado "Barbato Zanoni" e di demolizione del complesso scolastico "Ex Gasparini" nel comune di Concordia sulla Secchia (MO) sono emersi dei ritardi nella realizzazione degli stessi da parte del Consorzio Integra, alcune lavorazioni risultano ancora da effettuarsi o da completarsi correttamente e, allo stesso tempo, l'impresa esecutrice, in occasione della firma dei SAL, ha presentato varie richieste sottoscrivendo con riserva i registri di contabilità;
- 3) di dare atto che i ritardi e le richieste sono state oggetto di quantificazione da parte della Stazione Appaltante, mediate applicazione di penale per ritardo in osservanza del contratto di appalto stipulato e quantificazione delle lavorazioni ancora mancanti, e dal Consorzio Integra, mediante richieste economiche dovuta a maggiori costi e oneri, secondo gli importi specificati nel punto che segue;

4) di dare atto delle richieste così sintetizzate:

- i ritardi sono stati oggetto di quantificazione da parte della Stazione Appaltante, mediate l'applicazione di penali per ritardo in osservanza del contratto di appalto stipulato per un importo complessivo pari ad € 343.678,60;

- la Stazione Appaltante ha inoltre riscontrato, attraverso il Direttore dei Lavori, diverse lavorazioni non completate, o non eseguite a perfetta regola d'arte, ed ha applicato nel Conto Finale detrazioni contabili per un totale di € 31.474,04;

- le riserve apposte sui registri di contabilità in occasione di tutti i S.A.L. nonché sul Conto Finale sono state quantificate dal Consorzio Integra, mediante richieste economiche dovute a maggiori costi ed oneri sostenuti dall'Appaltatore, che ha esplicitato nel complesso n. 15 riserve per un totale di € 1.473.244,12 oltre IVA di legge;

5) di dare atto che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un atto di transazione, per concordare, al di fuori di un possibile contenzioso giudiziario ad elevata aleatorietà, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda, derivante dall'appalto di cui trattasi;

6) di approvare l'accordo transattivo inerente l'appalto per la progettazione e la realizzazione della nuova Scuola Secondaria di I grado "B. Zanoni" e demolizione del complesso scolastico "Ex Gasparini" nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), nei termini meglio specificati nello schema di accordo allegato al presente decreto e che di seguito si riassume sinteticamente:

- il Consorzio Integra Soc. Coop. rinuncia a tutte le riserve iscritte nel Registro di Contabilità, per un importo totale di € 1.473.244,12, oltre IVA;

- il Consorzio Integra Soc. Coop. assume l'obbligazione di realizzare tutte le lavorazioni mancanti e dettagliatamente elencate per un totale di € 31.474,04. Occorre che le tempistiche di realizzazione degli interventi siano concordate con l'Amministrazione Comunale di Concordia, con il Responsabile Unico del Procedimento e con la Direzione Lavori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione del serbatoio di accumulo delle acque piovane, compreso il completo ripristino della sua funzionalità, degli allacci e dell'area circostante;

- il Commissario Delegato rinuncia all'applicazione delle penali per € 343.678,60, i cui importi trattenuti a tale titolo trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera approvato, poiché sono state detratte dall'ammontare complessivo dovuto a fronte dei SAL emessi, pertanto nessun ulteriore importo deve essere stanziato;

7) di approvare lo scherma di atto di transazione allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

8) di dare atto che eventuali lavorazioni mancanti e/o non puntualmente realizzate saranno definite in sede di collaudo;

9) di dare atto che l'accordo di transazione sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata sarà registrata in caso d'uso e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima;

- 10) di confermare che l'importo contrattuale resta invariato e che i fondi, come già stanziati, trovano copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi sopra descritti;
- 11) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

**SCRITTURA PRIVATA**

Atto di transazione inerente l'appalto per la progettazione e la realizzazione della nuova Scuola Secondaria di I grado "B. Zanoni" e demolizione del complesso scolastico "Ex Gasparini" nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

tra

**PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN QUALITÀ**

**DI COMMISSARIO DELEGATO** ai sensi dell'art.1 del DL 74/2012,

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 nella persona di Stefano Bonaccini, nato a \_\_\_\_\_, con firma digitale rilasciata da \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante" o "Commissario Delegato";

e

**Consorzio Integra Soc. Coop** con firma digitale rilasciata da

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, con

sede legale in \_\_\_\_\_, iscritto al Registro Imprese

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Bologna al Numero \_\_\_\_\_ e al Repertorio Economico

Amministrativo (REA) n. \_\_\_\_\_, come verificato con visura

camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data

\_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_ nella

persona di \_\_\_\_\_ legale rappresentate/Procuratore

del Consorzio Integra Soc. Coop. – come da Procura \_\_\_\_\_ di

seguito anche Consorzio Integra

**Si premette:**

- ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

- che con ordinanza n. 3 del 12/02/2016 avente ad oggetto "Nuovo Polo Scolastico 1° stralcio. Progettazione e realizzazione Scuola



	Secondaria di 1° grado "B. Zanoni" e demolizione del complesso	
	scolastico "ex Gasparini" siti nel Comune di Concordia sulla Secchia -	
	Procedura aperta ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del Decreto-	
	Legislativo n. 163/2006 e smi. Approvazione del progetto preliminare,	
	degli atti di gara e determinazione a contrarre", sono stati approvati gli	
	atti per lo svolgimento della procedura aperta per la progettazione	
	definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della	
	nuova Scuola Secondaria di 1° grado "Barbato Zanoni" e di	
	demolizione del complesso scolastico "Ex Gasparini" nel comune di	
	Concordia sulla Secchia (MO).	
	- con decreto n. 2940 del 20/09/2016 si è proceduto all'approvazione	
	delle risultanze di gara e alla aggiudicazione della procedura di gara	
	per la progettazione e la realizzazione della nuova Scuola Secondaria	
	di I grado "B. Zanoni" e demolizione del complesso scolastico "Ex	
	Gasparini" nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), è risultato	
	aggiudicatario il Consorzio Integra Soc. Coop.	
	- in data 14/12/2016, con Rep. n. 0441, è stato stipulato il relativo	
	contratto d'appalto per un importo pari ad € 3.436.786,00.	
	- nel corso dell'esecuzione delle opere, e già nel giugno 2018, sono	
	emerse circostanze che hanno portato alla necessità di eseguire	
	maggiori e diversi lavori, pertanto con Decreto n. 954 del 20/05/2019 la	
	Stazione Appaltante ha preso atto dell'approvazione della Perizia di	
	Variante la cui sottoscrizione non si è concretizzata.	
	Il Commissario Delegato ha quindi comunicato al Consorzio Integra	
	Soc. Coop. che si sarebbe proceduto alle operazioni finalizzate	

all'emissione del certificato di collaudo.

- nel corso dell'esecuzione dell'opera:

- sono emersi ritardi nella realizzazione dei lavori che hanno generato varie contestazioni tra le parti;

di contro

- l'impresa esecutrice, in occasione della firma dei SAL, ha presentato varie richieste sottoscrivendo con riserva i registri di contabilità;

- ritardi e richieste sono state oggetto di quantificazione da parte della Stazione Appaltante, mediate applicazione di penale per ritardo in osservanza del contratto di appalto stipulato e quantificazione di lavorazioni mancanti o non perfettamente eseguite, e dal Consorzio Integra, mediante richieste economiche dovuta a maggiori costi e oneri, secondo gli importi specificati di seguito:

a) per quanto riguarda le richieste del Consorzio Integra l'impresa, sottoscrivendo con riserva i Registri di Contabilità in occasione di tutti i S.A.L. nonché il Conto Finale, ha esplicitato nel complesso n. 15 riserve per un totale di € 1.473.244,12 oltre IVA di legge, ed in particolare:

- Riserva n.1 – maggiori costi conseguenti a modifiche progettuali richieste in sede di progettazione esecutiva per un importo totale pari a € 93.344,19;

- Riserva n.2 – maggiori costi per mancata eliminazione dell'interferenza rappresentata dal cavo ENEL nella scuola ex Gasperini, successivamente quantificata in € 47.760,13 con il SAL n.2;

- Riserva n.3 – maggiori oneri sostenuti per ridotta produzione prevista a causa di impedimenti verificatesi nel periodo contabile tra il 30.03.2018 ed il 31.05.2018 per variante paesaggistica richiesta dal MIBACT, e per presenza del cavo ENEL, nell’area “ex Gasperini”, per un importo totale di € 392.235,90;
- Riserva n.4 – maggiori costi per esecuzione lavori richiesti con Ordine di Servizio n.3 del 18.06.2018, per € 7.300,00;
- Riserva n.5 – maggiori oneri sostenuti per ridotta produzione nel periodo contabile tra il 31.05.2018 ed il 31.07.2018 – aggiornamento riserva n.3, per un importo totale di € 93.295,50;
- Riserva n.6 – maggiori oneri sostenuti per ridotta produzione nel periodo contabile tra il 30.03.2018 ed il 15.09.2018 – aggiornamento delle richieste avanzate nella riserva n.3 e n.5, per un importo € 17.188,81;
- Riserva n.7 – maggiori oneri sostenuti per prolungamento termini contrattuali – aggiornamento delle richieste avanzate nella riserva n.3, n.5 e n. 6, per € 82.800,00;
- Riserva n. 8 – maggiori costi per esecuzione di lavori di perizia oltre il termine contrattuale per € 73.800,00;
- Riserva n.9 – maggiori oneri sostenuti per prolungamento termini contrattuali – aggiornamento riserva n.7 per € 41.400,000;
- Riserva n.10 – mancata contabilizzazione opere in variante che l’impresa ha eseguito a seguito dell’Ordine di Servizio n.11 per un importo pari a € 140.000,00;
- Riserva n.11 – maggiori costi per esecuzione lavori richiesti con

Ordine di Servizio n.17 del 12.02.2019 per € 12.000,00;

- Riserva n.12 – maggiori oneri sostenuti per prolungamento termini

contrattuali – aggiornamento Riserve n.7 e n.9 per € 106.200,00;

- Riserva n.13 – disapplicazione importi trattenuti sul SAL n.7 per

lavorazioni mal eseguite per € 9.195,85;

- Riserva n.14 – interessi per ritardata approvazione perizia di

variante e conseguente ritardata contabilizzazione delle opere

eseguite di perizia, per € 13.045,14;

- Riserva n. 15 – disapplicazione penale di € 343.678,60.

- il RUP della Stazione Appaltante del Commissario Delegato (nelle proprie relazioni, a valle degli approfondimenti svolti anche grazie alle Relazioni Riservate del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo) ha ritenuto di respingere tutte le riserve del Consorzio con l'eccezione di quella relativa alla Riserva n.1 per maggiori costi per modifiche progettuali, che è stata accolta parzialmente e per la quale è stato già riconosciuto un importo netto di € 14.393,00 successivamente liquidato all'interno della Perizia di Variante n°1 (riferito ai bagni disabili e al collegamento diretto parcheggio palestra – scuola e relativa progettazione).

Parimenti, anche la Riserva n. 10 è stata ricompresa all'interno della Perizia di Variante n°1.

b) per quanto riguarda le richieste vantate dalla Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori ha riscontrato diverse lavorazioni non completate, o non eseguite a perfetta regola d'arte, ed ha applicato nel Conto Finale alcune detrazioni contabili per:

	1) mancato ripristino della pendenza in copertura: D1 = € 3.126,45	
	2) mancato completamento della tinteggiatura: D2 = € 76,98	
	3) mancata sostituzione delle soglie rotte: D3 = € 2.335,69	
	4) mancata pulizia di alcune aree: D4 = € 454,82	
	5) mancata realizzazione del pavimento antitrauma: D5 = € 5.192,65	
	6) mancata rimozione e smaltimento di materiale da cantiere: D6 = €	
	803,20	
	7) sostituzione del serbatoio di accumulo delle acque piovane: D7 = €	
	15.867,16	
	8) mancata correzione ed aggiornamento degli As-Built: D8 = € 500,00	
	9) mancata consegna del collaudo acustico: D9 = € 3.117,10	
	per un totale di: € 31.474,04.	
	In merito alle lavorazioni non completate su esposte il Direttore dei	
	Lavori, nella sua Relazione sul Conto Finale, ha segnalato inoltre al	
	R.U.P. la necessità di procedere alla realizzazione delle opere poste in	
	detrazione ai n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e n. 9, stante l'inerzia del Consorzio.	
	In particolare la Stazione Appaltante ritiene che la lavorazione n. 7, che	
	prevede la sostituzione del serbatoio di accumulo delle acqua piovane	
	(che era stato interrato al centro dell'area di pertinenza dell'Edificio	
	Scolastico, ma che si è inclinato su di un lato provocando una buca di	
	grande diametro che è stata provvisoriamente confinata per ragioni di	
	sicurezza) sia particolarmente necessaria ed urgente.	
	In merito alle tempistiche di esecuzione, i lavori di cui al contratto	
	d'appalto e quelli di cui alla perizia di variante, ad avviso della Stazione	
	Appaltante non sono stati ultimati dal Consorzio né entro la data fissata	

in Perizia di Variante, né entro i termini convenuti con i Verbali di fine lavori parziali (emessi per poter fruire almeno parzialmente delle opere in appalto) e neanche nei 30 giorni successivi alla data di sottoscrizione dei verbali, concessi dal DL, conseguentemente, visto il comma 2 dell'art.199 del DPR 207/2010, i Verbali di fine lavori parziali, ancorché redatti dopo il termine ultimo fissato dal RUP, sono risultati decaduti. Pertanto, secondo l'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto - integralmente ripreso nell'art. 6 del Contratto - la Stazione Appaltante ha ritenuto applicabile la penale nella percentuale dello 0,3% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo netto del contratto stesso, in deroga al comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010, per un importo quindi pari ad € 343.678,60.

Di contro, il Consorzio Integra con nota del 14/7/2020 (prot. n°4834), inviata alla Stazione Appaltante *infra* periodo stabilito dall'art.201 c.1 regolamento per la restituzione del conto finale (poi reso in data 26/7/2020 qualificando la firma con la conferma di tutte le riserve riportate a registro di contabilità), ha contestato l'indeterminatezza di cui è stato affetto il termine utile finale in ragione delle modifiche dell'oggetto del contratto intervenute ad esito dell'esercitato *ius variandi* ma non accompagnate dalla corretta definizione dei maggiori tempi necessitati, mancando quindi la corretta stima del nuovo termine utile finale in relazione all'effettiva durata della progettazione in variante oggetto dell'incarico assegnato all'Impresa; delle diverse

sospensioni parziali ordinate nel corso di lavori senza che venisse aggiornata la decorrenza del termine utile finale con la dovuta congruità, nonché dell'avvenuta presa di consegna anticipata del bene oggetto di contratto a partire dal gennaio 2019.

Ne deriva perciò che, ad avviso del Consorzio Integra, non vi possono essere le condizioni per l'applicazione delle penali per ritardato compimento delle prestazioni contrattuali.

Riassumendo, le richieste delle parti possono essere così sintetizzate:

**per la Stazione Appaltante**, l'applicazione della penale di € 343.678,60 per ritardo nella consegna dei lavori, già comminata dal Direttore dei Lavori nel Conto Finale e nei SAL precedenti, il mancato riconoscimento delle riserve - fatte salve quelle già definite - e la realizzazione da parte del Consorzio delle lavorazioni mal eseguite o non eseguite poste in detrazione dal DL nel Conto Finale per un totale di € 31.474,04, con particolare urgenza per le lavorazioni di sostituzione del serbatoio di accumulo delle acque piovane e la consegna del certificato acustico;

- **per il Consorzio Integra** la disapplicazione della penale per ritardo e il riconoscimento delle riserve totali iscritte nei registri di contabilità per un importo totale di € 1.473.244,12, oltre IVA, chiedendo inoltre che venga attivata la procedura di accordo bonario ex art. 240 del DLgs 163/2006, invocando l'art. 141 dello stesso Codice Appalti e l'annullamento delle detrazioni contabili individuate dal DL nel Conto Finale, con esclusione delle lavorazioni di sostituzione del serbatoio di accumulo delle

acque piovane e del certificato acustico, che resteranno a carico del Consorzio

**Tenuto conto che:**

- gli importi trattenuti a titolo di penale trovano copertura finanziaria nel quadro economico e pertanto nessun ulteriore importo deve essere stanziato;

- lo svincolo della ritenuta dello 0,5% effettuata ai sensi di legge e di contratto sui pagamenti effettuati, oltre ad IVA di cui all'art. 4 D.P.R. 207/2010 a garanzia del pagamento degli oneri contributivi, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria, come previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010.

**Dato atto che:**

- stante le reciproche e contrapposte richieste delle parti, nelle more della decisione sull'attivazione della procedura di accordo bonario ex art. 240 del DLgs 163/2006, le stesse hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa della vicenda attraverso un accordo transattivo;

- le parti intendono scongiurare un possibile contenzioso che sarebbe di difficile gestione futura, stante sia l'attuale momento storico-sanitario, le tempistiche della giustizia ordinaria e per l'imminente termine dello stato di emergenza legato alla ricostruzione post sisma stabilito per il 31/12/2021;

- le parti intendono anche sottrarsi ad un giudizio dall'esito aleatorio fortemente condizionato dalle valutazioni che un eventuale Consulente tecnico d'ufficio verrebbe a formulare.



In particolare, è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori di un possibile contenzioso giudiziario ad elevata aleatorietà, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda, derivante dall'appalto di cui trattasi.

**Dato atto che altresì:**

- a seguito di richiesta da parte del Commissario Delegato, l'Avvocatura dello Stato ha espresso parere favorevole in merito alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dal Commissario Delegato mediante rinuncia delle due parti a tutte le pretese che nel seguito saranno dettagliate;

- con decreto del Commissario Delegato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è proceduto all'approvazione dello schema di atto transattivo di cui trattasi.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate;

2) Entrambe le parti:

- al fine scongiurare un possibile contenzioso che sarebbe di difficile gestione futura, stante l'attuale situazione storico-sanitaria, le tempistiche della giustizia ordinaria e per l'imminente termine dello stato di emergenza stabilito per il 31/12/2021;

- al fine di sottrarsi anche ad un giudizio dall'esito aleatorio

	fortemente condizionato dalle valutazioni che un eventuale	
	Consulente tecnico d'ufficio verrebbe a formulare;	
	rinunciano alle reciproche pretese, nei termini che seguono;	
	3) Il Consorzio Integra Soc. Coop. rinuncia a tutte le riserve iscritte	
	nel Registro di Contabilità, per un importo totale di € 1.473.244,12,	
	oltre IVA;	
	4) Il Consorzio Integra Soc. Coop. assume l'obbligazione di	
	realizzazione delle lavorazioni di sostituzione del serbatoio di accumulo	
	delle acque piovane, comprese le lavorazioni per il completo ripristino	
	della sua funzionalità, degli allacci e dell'area circostante, dopo la firma	
	del presente atto transattivo ed entro le tempistiche concordate con	
	l'Amministrazione Comunale di Concordia, il Direttore dei Lavori e il	
	Responsabile Unico del Procedimento;	
	5) Il Consorzio Integra Soc. Coop. assume inoltre l'obbligazione di	
	presentare il collaudo acustico dell'intera opera;	
	6) Assolte le obbligazioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, al	
	Consorzio Integra verranno riaccreditati gli importi di € 15.867,16 e di €	
	3.117,10, corrispettivi rispettivamente della sostituzione del serbatoio	
	di accumulo delle acque piovane e della consegna del certificato	
	relativo al già esperito collaudo acustico;	
	7) L'efficacia della presente transazione è subordinata	
	all'adempimento da parte del Consorzio Integra Soc. Coop. delle	
	obbligazioni di cui punto 4 e punto 5;	
	8) Una volta terminate le lavorazioni di sostituzione del serbatoio di	
	accumulo delle acque piovane e ripristinata l'area circostante, previa	

verifica positiva del DL, e consegnato dal Consorzio il certificato

acustico al DL, si procederà all'emissione del certificato di collaudo

tecnico-amministrativo;

9) Tutte le altre lavorazioni già oggetto di detrazione sul conto

finale (ad eccezione quindi della sostituzione del serbatoio e della

presentazione del certificato di collaudo acustico oggetto di specifici

obblighi di cui ai punti 4), 5), 6), e 7) che precedono) saranno meglio

definite in sede di collaudo tecnico-amministrativo, prima

dell'emissione del certificato di collaudo e, qualora non vengano

portate a compimento, i relativi importi come nel presente atto

quantificati per complessivi € 12.489,78 resteranno in detrazione;

10) Il Commissario Delegato rinuncia all'applicazione delle penali

per € 343.678,60, i cui importi trattenuti a titolo di penale trovano

copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera approvato,

poiché sono state detratte dall'ammontare complessivo dovuto a fronte

dei SAL emessi, pertanto nessun ulteriore importo deve essere

stanziato;

11) Lo svincolo della ritenuta dello 0,5% effettuata ai sensi di legge

e di contratto sui pagamenti effettuati, oltre ad IVA di cui all'art. 4

D.P.R. 207/2010 a garanzia del pagamento degli oneri contributivi, è

subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria, come previsto

dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010;

12) Con l'adempimento della presente scrittura privata, le parti si

dichiarano integralmente tacitate e dichiarano di nulla avere più a che

pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno

escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa e a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda, derivante dall'appalto progettazione e la realizzazione della nuova Scuola Secondaria di I grado "B. Zanoni" e demolizione del complesso scolastico "Ex Gasparini" nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui al presente accordo;

13) Ogni deroga o modifica al presente atto sarà valida ed efficace solo se concordata per iscritto dalle parti e potrà essere provata solo in tale forma scritta;

14) L'invalidità di una o più clausole del presente atto non comporterà l'invalidità dell'intero atto; le parti si impegnano a sostituire eventuali clausole invalide con altre clausole che esprimano, per quanto possibile, le originarie intenzioni delle parti;

15) Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del codice civile, delle leggi, degli usi in materia di obbligazioni contrattuali;

16) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per la presente scrittura privata è a totale carico del Consorzio Integra Soc. Coop.

17) La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

18) In caso di controversie sul presente atto è competente esclusivamente il Foro di Bologna con esclusione di qualsiasi altro Foro;

19) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 e del

Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito del presente atto verranno trattati al solo fine della risoluzione del contenzioso in oggetto. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna.

Bologna lì

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini \_\_\_\_\_ /Firmato digitalmente

Per il Consorzio Integra Soc. Coop.

Sig. \_\_\_\_\_ /Firmato digitalmente